

## **Autorizzazione all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena rilasciata ai Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Ginevra, Ticino e Vaud**

- 1** Il 28 aprile 1999, il Consiglio federale ha deciso quanto segue:
- 11** Sulla base dell'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 4 del Codice penale, i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sono autorizzati a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 1 e 12 mesi, nonché pene detentive di lunga durata per le quali la semilibertà volge al termine, per una durata compresa tra 1 e 12 mesi. Dopo almeno un mese di esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica, i due Cantoni sono inoltre autorizzati a combinare le pene detentive di breve durata con lavoro di utilità pubblica.
- 12** Sulla base dell'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 4 del Codice penale svizzero, il Canton Berna è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di durata compresa tra 3 e 12 mesi. Dopo almeno un mese di esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica, il Canton Berna è inoltre autorizzato a combinare tali pene detentive di breve durata con lavoro di utilità pubblica.
- 13** Sulla base dell'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 4 del Codice penale svizzero, i Cantoni di Ginevra, Ticino e Vaud sono autorizzati a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 1 e 6 mesi, nonché pene detentive di lunga durata, per le quali la semilibertà volge al termine e delle quali sono già stati scontati 2,5 anni, per una durata compresa tra 1 e 6 mesi.
- 14** L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario può essere in linea di principio effettuata soltanto se:
- a) il condannato vi acconsente;
  - b) le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono;
  - c) le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.
- 2** Le autorizzazioni sono valide per una durata di tre anni (inizio probabile del progetto pilota: 1° settembre 1999).

27 giugno 2000

Ufficio federale di giustizia

2179